

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «WILD PINK» — Domanda di registrazione n. 11 701 216

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 gennaio 2017 nel procedimento R 87/2015-4

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese, comprese quelle sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla quarta commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e dei diritti della difesa;
- Violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 296 TFUE;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e/o dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 16 marzo 2017 — RV/Commissione

(Causa T-167/17)

(2017/C 144/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RV (rappresentanti: J.-N. Louis e N. De Montigny, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Direttore generale della DG HR, del 21 dicembre 2016, di collocare d'ufficio in congedo il ricorrente nell'interesse del servizio, in applicazione dell'articolo 42 quater, paragrafo 5, dello Statuto, nonché di collocarlo d'ufficio a riposo a decorrere dal 1° aprile 2017;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e sull'illegittimità di una delega non regolamentata dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina per l'applicazione dell'articolo 42 quater dello Statuto. Esso verte del pari sulla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione.

2. Secondo motivo, vertente sull'illegittimità dell'articolo 42 quater dello Statuto, nella parte in cui contrasta con i considerando del regolamento (UE, EURATOM) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15) e, in particolare, con la possibilità di agevolare la permanenza sul lavoro dei funzionari fino all'età di 67 anni, e, in circostanze eccezionali, fino all'età di 70 anni.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, del principio del legittimo affidamento e del dovere di sollecitudine. Esso verte del pari sulla sussistenza, nel caso di specie, di un errore manifesto di valutazione.

Ricorso proposto il 17 marzo 2017 — M & K/EUIPO — Genfoot (KIMIKA)

(Causa T-171/17)

(2017/C 144/77)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: M & K Srl (Prato, Italia) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Genfoot, Inc. (Montréal, Québec, Canada)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso di cui trattasi: marchio dell'Unione europea denominativo «KIMIKA» — Domanda di registrazione n. 13 233 391

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 gennaio 2017, procedimento R 1206/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riconoscere e dichiarare che il ricorso proposto dalla ricorrente è ricevibile e fondato; e di conseguenza
- riformare la decisione impugnata;
- rinviare il caso all'EUIPO affinché la decisione sia riformata e si possa pertanto procedere a una registrazione definitiva del marchio dell'Unione europea n. 13 233 391, anche per le classi controverse;
- condannare la controparte alle spese dei tre procedimenti.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 15 del regolamento n. 207/2009;
 - La commissione di ricorso è incorsa in errore nel rilevare il rischio di confusione tra i marchi.
-